



# COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Via G. Marconi, 9

Tel. 0564 973511 – Fax 0564 957155

SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Approvato con Deliberazione Consiliare n. 41. del 28/09/2005
- Pubblicata dal 06/10/2005 al 21/10/2005
- Seconda Pubblicazione dal 27/10/2005 al 11/11/2005
- Entrata in vigore dal 12/11/2005

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

## **INDICE**

- Art. 1 - FINALITA'
- Art. 2 - OBIETTIVI
- Art. 3 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
- Art. 4 - GESTIONE
- Art. 5 - PROCEDURE
- Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
- Art. 7 - VALUTAZIONE ECONOMICA
- Art. 8 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE E TARIFFE
- Art. 9 - CONVENZIONE
- Art. 10 - NORME GENERALI DI VIGILANZA
- Art. 11 - ACCESSO AGLI IMPIANTI
- Art. 12 - DURATA DELLA GESTIONE
- Art. 13 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT
- Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

## **ARTICOLO 1 - FINALITA'**

Il Comune di Castel del Piano con il presente regolamento intende promuovere, sostenere, qualificare e diffondere la pratica sportiva tra tutte le categorie di cittadini, nonchè favorire le attività motorio-ricreative specie nelle fasce di età ad oggi non interessate al fenomeno e con ciò concorrere allo sviluppo integrale della persona anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, contribuendo, anche in sinergia con interventi in altri settori, al mantenimento di ottimali condizioni psico-fisiche dei propri cittadini.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto stabilito dall'art.90, commi 24,25 e 26 della L. 27.12.2002, n. 289 e dalla L. R.T. 03.01.2005, n. 6.

## **ARTICOLO 2 - OBIETTIVI**

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett.a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà " di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

Il Comune di Castel del Piano con il presente regolamento si pone gli obiettivi di:

- a) concorrere in collaborazione con tutte le società , associazioni, club od altre aggregazioni sportive presenti nel territorio, alla diffusione della pratica sportiva e della attività motorio-ricreative, favorendo soggetti sociali e fasce di età più svantaggiate, nonchè attività sportive meno praticate;
- b) favorire e disciplinare l'uso di impianti sportivi comunali da parte delle autorità scolastiche;
- c) sostenere la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, anche favorendo la preparazione e la formazione di specifici operatori;
- d) migliorare l'uso degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, sostenendo le società di gestione degli stessi nel compito di facilitarne l'uso.

## **ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Attualmente sul territorio del Comune di Castel del Piano sono presenti i seguenti impianti sportivi:

### **1. Impianti sportivi di Castel del Piano: " di rilievo comunale**

- 1.a) stadio loc. Campogrande, costituito da campo di calcio, pista di atletica e spogliatoi;
- 1.b) palazzetto dello sport, loc. Campogrande;
- 1.c) campo di calcetto, loc. Campogrande, comprensivo di spogliatoi; 1.d) campo da tennis-calcetto al coperto, loc. Campogrande, comprensivo di spogliatoi;
- 1.e) campo da tennis in terra rossa, via dei Mille.

### **2. Impianti sportivi minori o delle frazioni " Montenero:**

- 2.a) campo di calcio e spogliatoi;

## **ARTICOLO 4 - GESTIONE**

Qualora il Comune di Castel del Piano sia impossibilitato alla gestione diretta dei suddetti impianti o di alcuni di essi ai sensi dell'art.2 della L.R. 03/01/2005, n.6, gli stessi possono essere dati in gestione sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, a società e associazioni sportive

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Le gestioni di cui sopra sono possibili a condizione che il gestore si assuma a proprio carico gli oneri relativi alle pulizie, custodia degli impianti e degli accessori, la loro manutenzione ordinaria, compresa quella delle attrezzature. Saranno a carico del gestore le spese per consumo di luce, acqua e riscaldamento.

Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Castel del Piano, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti

### **ARTICOLO 5 - PROCEDURE**

La scelta del gestore degli impianti sportivi di cui all'art.3 verrà fatta mediante pubblico avviso, del quale ne verrà data idonea pubblicazione. L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente articolo, aventi comunque sede nel comune di Castel del Piano, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, c. 1 della L.R. 3/1/2005, n 6 e dal presente regolamento. I soggetti che desiderano partecipare alla selezione, dovranno presentare domanda secondo un modulo predefinito, entro i termini previsti dall'avviso. La selezione sarà effettuata in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione di profili economici e tecnici della gestione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 90, commi 24,25 e 26 della L. 27.12.2002, n. 289 e dalla L.R.T. 03.01.2005, n. 6.

Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'amministrazione.

#### **Affidamento in gestione di impianti sportivi minori e delle frazioni.**

La concessione in gestione degli impianti sportivi situati nelle frazioni, avviene tramite apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno la loro sede nella frazione.

### **ARTICOLO 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri di valutazione per la scelta del gestore degli impianti sportivi comunali sono i seguenti:

Il richiedente dovrà dimostrare:

- l'esperienza nel settore sportivo;
- il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- l'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

### **ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE ECONOMICA**

Qualora per il Comune di Castel del Piano risulti conveniente cedere in gestione gli impianti sportivi, sarà compito dell'ufficio tecnico comunale effettuare la valutazione economica per determinare il prezzo annuo da porre a base d'asta.

#### **ARTICOLO 8 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE E TARIFFE**

Le modalità di utilizzazione degli impianti da parte dei gestori vengono concertati con l'Amministrazione comunale, al fine di ottimizzarne l'uso e garantire la fruibilità .

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, ove previste, sono stabilite dal concessionario, previo assenso espresso dalla Giunta Comunale.

Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Gli impianti sportivi individuati all'art.3 dovranno essere aperti a tutti i cittadini, con particolare riguardo per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Il Comune si riserva il diritto di concedere gli impianti suddetti, per singole manifestazioni a carattere culturale ricreativo, aziendale, ecc.

Le concessioni di cui sopra verranno autorizzate compatibilmente con gli impegni dei campionati federali (esclusi gli allenamenti) assunti dal sodalizio gestore.

All'Assessore delegato spetta il diritto insindacabile di intervento per la soluzione di eventuali insuperabili divergenze relative all'uso dell'impianto.

Dovrà essere garantita la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

#### **ARTICOLO 9 - CONVENZIONE**

Il concessionario individuato a seguito di selezione, dovrà sottoscrivere una convenzione concernente la gestione dell'impianto, nella quale saranno determinati:

- a) la durata massima dell'affidamento in gestione;
- b) i criteri d'uso dell'impianto;
- c) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione stessa;
- d) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini che praticano l'attività sportiva compatibile con l'impianto;
- e) l'utilizzo straordinario dell'impianto per attività ricreative e sociali organizzate dall'Amministrazione o con il patrocinio della stessa, che risultino compatibili con l'impianto.

#### **ARTICOLO 10 - NORME GENERALI DI VIGILANZA**

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso.

Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura del gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale. Il gestore con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

## **ARTICOLO 11 - ACCESSO AGLI IMPIANTI**

Il gestore degli impianti dovrà garantire l'accesso, in via prioritaria, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, alle società ed associazioni sportive, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Castel del Piano. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Castel del Piano, per richieste occasionali o manifestazioni sportive. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi, la responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante della società od associazione sportiva.

## **ARTICOLO 12 - DURATA DELLA GESTIONE**

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi non potrà avere durata superiore ad anni 5 e la stessa sarà regolata dalla sottoscrizione di idonea convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Castel del Piano ed il gestore.

Può essere previsto un periodo di sospensione quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

Per le sospensioni nulla è dovuto nè dai concessionari, nè dal Comune.

## **ARTICOLO 13 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT**

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Castel del Piano.

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport. Ad integrazione del regolamento comunale vigente per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscono elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società ed associazioni sportive le seguenti prerogative:

1. attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
2. radicamento nel territorio comunale;
3. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
4. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
5. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
6. diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
7. interventi migliorativi agli impianti e alle attrezzature in corredo agli stesse;
8. acquisto di attrezzature da acquisire al patrimonio degli impianti sportivi comunali.

## **ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Per quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.